



ISTITUTO COMPRENSIVO "N. REZZARA" di CARRÈ



Comuni di: CARRÈ – CHIUPPANO – ZANÈ

Via Monte Paù, 1 - 36010 Carrè (VI) - Tel. 0445/891092- 390564 - CF 93001670244

e-mail@: viic80900d@istruzione.it segreteria@icscarre.edu.it Sito Istituto:

www.icscarre.edu.it

Circ.89

Carrè, 17 Gennaio 2025

Ai Genitori
Secondaria I grado
IC "N. Rezzara" di Carré

e p.c. Personale docente

Oggetto: Validità anno scolastico 2024-2025 per la valutazione degli alunni della secondaria di primo grado – deroghe limite assenze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 59/2004, art. 11 comma 1 *"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;

VISTO il D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, art.14 comma 7 *"Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169"*;

VISTA la Circ. MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011;

VISTO l'art. 5 del D. Lgs. del 13 aprile 2017 n. 62 *"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*

VISTO il DM 741/2017 *"Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo"*;

VISTA la nota ministeriale n.1865/2017 *"Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti;

VISTA la delibera n. 29/2024 emessa dal Collegio dei Docenti nella seduta n. 4 del 04/12/2025;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

informa

che, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 62/2017, nella Scuola Secondaria di Primo Grado, la validità dell'anno scolastico è vincolata alla frequenza di $\frac{3}{4}$ dell'anno - considerato il monte ore complessivo. Il monte ore annuale di riferimento non è dunque quello delle singole discipline bensì quello complessivo, che è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanali (27, 29, 30, 32 o 36 in base all'ordine di scuola e alla tipologia di corso) per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato a trentatré.

Al fine di garantire la necessaria informazione e trasparenza agli alunni e alle famiglie, nella seguente

Firmato digitalmente da LINDA CANTIELLO

tabella sinottica, si esplicita la modalità di calcolo del limite massimo di ore di assenza - e dunque del minimo di frequenza - ai fini della validità dell'anno scolastico, nonché le deroghe al suddetto limite deliberate nel Collegio dei Docenti.

Ordine di scuola	Monte ore annuo	Monte ore minimo frequenza	Numero massimo di ore di assenze 25%
<i>SECONDARIA</i> Tempo NORMALE 30 ore settimanali	990	743	247

Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe. Gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate sono calcolate come assenza. Al contrario ore e giorni di sospensione delle attività didattiche o chiusura plessi per ordinanze sindacali, entrate posticipate o uscite anticipate disposte dall'Istituto per motivi organizzativi, ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale, per assemblee sindacali del personale non sono calcolate come assenze.

Il Collegio dei docenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs n. 62/2017, che prevede la possibilità da parte delle Istituzioni scolastiche di stabilire con apposita delibera "*motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali*", di seguito riportate:

- a) gravi e documentati motivi di salute;
- b) Terapie e/o cure programmate e documentabili;
- c) Gravi e documentati motivi di famiglia;
- d) Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Tali deroghe sono tuttavia valide *a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, determinando in tal caso l'esclusione dallo scrutinio finale e quindi la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.*

Il docente Coordinatore di classe verificherà periodicamente, anche per la successiva rendicontazione al momento degli scrutini, il numero delle ore di assenza di ogni alunno, provvedendo, in caso di assenze frequenti, anche non continuativi, alla tempestiva informazione preventiva con nota scritta al Dirigente scolastico e ai genitori - tutori dell'alunno.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Linda Cantiello